



**CAMERA DI COMMERCIO
BARI**

SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 56/C DEL *(data di protocollazione del provvedimento)*

OGGETTO: "LORAN S.R.L." C.F./R.I. n.ro 03780530725 - Annullamento in Autotutela della Determina n. 29/C del 13/10/2020 portante la Cancellazione d'Ufficio dalla Sezione Speciale delle PMI innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE ANAGRAFICO-CERTIFICATIVO

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015, con la quale la Giunta Camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente camerale;
- Vista altresì la Deliberazione n. 84 del 25.07.2019 con la quale la Giunta Camerale ha tra l'altro confermato la struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari adottata con la suddetta deliberazione;
- Vista la Deliberazione n. 50 del 27.06.2019 con la quale la Giunta Camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore Anagrafico Certificativo, nominandolo Conservatore del Registro delle Imprese di Bari ;



- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 118 del 25.10.2019 con la quale, fra l'altro, è stata confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019, e sono stati altresì confermati tutti gli altri incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 78 del 04.08.2015, con la quale è stata definita la micro-struttura organizzativa dell'Ente Camerale;
- Premesso che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, *“per piccole e medie imprese innovative”, di seguito “PMI innovative”, si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa...”* che possiedono i requisiti previsti dalle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art.4 comma 1 del summenzionato decreto;
- Considerato che ai sensi dell'art.4, comma 2, della citata normativa: *“presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte”*;
- Preso atto che ai sensi del comma 6 del citato articolo è previsto che *“entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”*;



- Rilevato, pertanto, che tutte le PMI innovative sono tenute a depositare entro sette mesi dalla chiusura del proprio esercizio l'attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, della norma sopra richiamata presso l'Ufficio del registro delle imprese;
- Visto il comma 7 del predetto articolo, come modificato dall'art. 40 del D.L. 76 /2020 (convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020) che stabilisce che: *"Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 "*;
- Vista la Determina n.ro 29/C adottata dal sottoscritto in data 13/10/2020 con la quale è stata disposta l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione, dalla Sezione Speciale delle "PMI Innovative" del Registro delle Imprese di Bari, della società "LORAN S.R.L." C.F./R.I. n.ro 03780530725, permanendo l'iscrizione della stessa nella sezione ordinaria;
- Rilevato che il predetto provvedimento è stato comunicato al domicilio digitale della società, risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese, il 13/10/2020 – protocollo di uscita n.ro 83516, ed in pari data risulta essere stato regolarmente consegnato nella casella di destinazione;
- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 4, comma 7 del D.L. n. 3/2015, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33 e s.m.i. si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione dell'impresa dalla predetta Sezione Speciale, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente del Settore Anagrafico Certificativo rientra quello di poter effettuare un riesame del procedimento, annullando, eventualmente, il relativo provvedimento finale;



- Ricontrato che a seguito del predetto riesame, statutariamente, la società di cui trattasi chiude i propri esercizi ogni 31/03 di ogni anno, e non, come inizialmente rilevato, ogni 31/12, e che pertanto avrebbe potuto legittimamente presentare, sia il proprio bilancio di esercizio, che l'attestazione relativa al mantenimento dei requisiti, presso l'Ufficio del registro delle imprese, entro sette mesi dalla predetta chiusura, ovvero entro il 31/10/2020;
- Tenuto conto che alla data di adozione della richiamata Determinazione n. 29/C, non risultavano decorsi i termini per l'assolvimento dell'adempimento pubblicitario di cui all'art. 4, comma 6, della norma sopra richiamata e che, pertanto, ad essa non poteva essere comminata alcuna sanzione;
- Ritenuto immediatamente intervenire in autotutela, onde evitare un danno all'impresa, annullando la Determina n. 29/C adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 13/10/2020 e ripristinando, conseguentemente, lo *status ex-ante* del soggetto giuridico;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Visto l'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.ro 241 e s.m.i.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- ***l'annullamento in autotutela della Determina n. 29/C adottata dal Conservatore del Registro Imprese in data 13/10/2020, portante l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione, dalla Sezione Speciale delle "PMI Innovative" del Registro delle Imprese di Bari, della società "LORAN S.R.L." C.F./R.I. n.ro 03780530725, ripristinando lo status ex-ante del soggetto giuridico.***



Dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n. 275972 e che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale della società, risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese.

**II DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SETTORE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

(Avv. Vincenzo PIGNATARO)

**** Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005***